

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 99-7223 del 5/3/2014 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Rimolerio e Rio Bianetto in Comune di Locana ad uso energetico (cod. pratica 323/7).

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 99-7223 del 5/3/2014 ; Codice Univoco: TO-A-10480 e TO-A-10481

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla HYDRO3LOCANA - P. IVA 09843460016 - con sede legale in Pinerolo Via Montebello 17 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Rimolerio e Rio Bianetto in Comune di Locana rispettivamente in misura di litri/sec massimi 165 e medi 68 e in misura di litri/sec massimi 150 e medi 61 per un totale di litri/sec massimi 315 e medi 129 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 733,60 la potenza nominale media di kW 929;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicita' definita dalle leggi;

5) di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autorita' di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonche' all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 5/3/2014

"(... omissis ...)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa la portata istantanea minima di 50 l/s (DMV base) e, solo per il Rio Bianetto attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, il DMV base oltre alla modulazione del 10% di tipo A. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni

contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

Il concessionario dovrà automaticamente adeguare i valori del DMV, le modalità dei prelievi e i periodi di sospensione degli stessi, qualora a seguito dei risultati dei monitoraggi ambientali che riguarderanno tutti gli aspetti legati alla qualità dell'acqua e alle componenti biotiche e all'efficacia dei rilasci, come descritti nel piano di monitoraggio presente negli elaborati progettuali di cui all'art. 4 e richiesto dall'Autorità di Bacino del F. Po nel parere di competenza rilasciato con la nota prot. n. 1077 del 21.02.2011, ciò sia ritenuto necessario ai fini del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici in oggetto.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali. In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(... omissis ...)"